

Approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 01.10.2012

COMUNE DI TONCO

(Provincia di Asti)



REGOLAMENTO

PER GLI INTERVENTI DI

ASSISTENZA SOCIALE

Indice

- Art. 1 - Soggetti assistibili
- Art. 2 - Condizioni per l'assistibilità
- Art. 3 - Finalità e tipologia degli interventi
- Art. 4 – Modalità degli interventi
- Art. 5 - Rivalsa
- Art. 6 - Eccezioni ai massimali
- Art. 7 - Procedure e norme per la documentazione
- Art. 8 - Decisioni e revisioni
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10- Entrata in vigore

Art.1

Soggetti ammissibili

Possono fruire degli interventi di assistenza sociale di cui al presente Regolamento:

- a) I cittadini, gli stranieri e apolidi residenti nel Comune di Tonco che versino in condizioni di bisogno.
- b) I soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Tonco bisognosi di interventi d'urgenza e di tutela nel caso di minori.

Art. 2

Condizioni per l'assistibilità

Agli interventi assistenziali di tipo continuativo provvede il Co.Ge.Sa. (Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali), cui il Comune di Tonco aderisce.

Relativamente agli interventi di assistenza scolastica, sempre per i medesimi soggetti, vengono stabilite le seguenti fasce di intervento:

- a) soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore economico equivalente ISEE non è superiore a euro 10.632,94;
- b) soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore economico equivalente ISEE non è superiore a euro 5.316,47;
- c) soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore economico equivalente ISEE è uguale a zero

L'indicatore della situazione economica equivalente è definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs n. 109/98 artt. 1 e 2, così come modificato dal D.lgs n. 130 del 03.05.2000. La validità della dichiarazione ISEE è pari ad un anno.

Alla presentazione della domanda il Comune si riserva di richiedere ad integrazione del calcolo ISEE, il modello unico di dichiarazione dei redditi per escludere coloro che dichiarino un volume d'affari superiore a euro 20.000,00, euro 15.000,00 per le imprese agricole.

Art. 3

Finalità e tipologia degli interventi

Gli interventi effettuati in via diretta o con supporto esterno sono volti a contrastare i disagi sociali e individuali per:

- indigenza,

- difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico, specialmente per i cittadini extracomunitari fino al raggiungimento di un sufficiente grado di inserimento,
- difficoltà familiari.

Essi sono interventi di assistenza sociale che si esplicano nei seguenti settori:

1. L'assistenza economica per bisogni vitali.
2. Le prestazioni integrative della famiglia e/o dell'individuo per migliorare le condizioni di vita all'interno del proprio ambiente attraverso l'integrazione per usufruire di servizi quali:
 - l'assistenza scolastica,
 - l'assistenza sanitaria,
 - la sistemazione abitativa di emergenza.

Gli interventi sono improntati ai seguenti criteri:

- a) Il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
- b) La parità di prestazioni a parità di bisogni.
- c) La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.
- d) La parità di costi a parità di servizi.

Art. 4

Modalità degli interventi

Le persone che si ritrovano in una o più delle situazioni enunciate all'art. 3, in permanente o temporanea impossibilità personale e sociale di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento perché, vengano soddisfatti i bisogni vitali, o perché abbisognano di un aiuto al loro inserimento nel tessuto sociale, possono, dietro loro richiesta, fruire delle seguenti prestazioni di assistenza economica:

- a) *Ordinaria*
- b) *Straordinaria*

con i seguenti limiti e modalità:

- a) *Ordinaria*:
 - applicazione di tariffe della mensa scolastica e trasporto scolastico agevolate per gli utenti appartenenti a nuclei familiari di cui all'art. 2 punto a) e b). L'importo delle tariffe agevolate sarà stabilito di anno in anno dall'Amministrazione Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe relative ai servizi scolastici in relazione all'andamento della gestione di bilancio,
 - esenzione totale dal pagamento delle tariffe della mensa scolastica e trasporto per gli utenti appartenenti a nuclei familiari di cui all'art. 2 punto c).

Tali interventi sono concessi per un periodo non superiore all'anno scolastico in corso e sono rinnovabili a favore degli stessi soggetti.

- b) *Straordinaria*: possono essere concessi contributi straordinari una tantum ed esenzioni per far fronte a necessità di carattere eccezionale. L'entità del contributo e delle esenzioni è

proposta sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione, con il limite massimo nell'anno solare pari a 500 euro.

Art. 5

Rivalsa

Allorché siano attuati interventi a favore di non residenti, il Comune di Tonco, previa comunicazione dei provvedimenti assunti, esercita la rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito. In tal caso gli oneri rimangono a carico del Comune di residenza anagrafica al momento dell'intervento, indipendentemente da eventuali variazioni di essa intervenute successivamente al provvedimento di ammissione all'assistenza.

Art. 6

Eccezioni ai massimali

Per tutte le prestazioni richieste per bisogni aventi carattere straordinario, se legate a molteplici variabili di costo per le quali non è possibile riferirsi al massimale fissato nel precedente art. 4, il contributo assistenziale verrà determinato caso per caso dall'organo decisionale sulla base della documentazione presentata, vagliando i vari elementi concorrenti alla situazione che ha determinato l'intervento assistenziale.

Art. 7

Procedure e norme per la documentazione

Per l'accesso a qualunque prestazione occorre la documentazione di seguito specificata:

- a) domanda dell'interessato o suo rappresentante
- b) dichiarazione economica equivalente ISEE;

Documentazione interna:

- c) relazione dell'assistente sociale;
- d) raccolta dati, relazioni, rapporti informativi, ecc.

Art. 8

Decisioni, revisioni, revoca

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate, con le procedure previste ai titoli precedenti, al competente ufficio comunale che le esamina e le definisce con una decisione motivata, entro il termine massimo di giorni 60, che:

- accoglie la richiesta del cittadino e determina l'entità e le modalità di erogazione della prestazione assistenziale;
- respinge la richiesta del cittadino dichiarandone i motivi;

- richiede al richiedente o agli uffici o servizi dipendenti di integrare l'istruttoria con ulteriori elementi e accertamenti.

Qualora si verificano eventi straordinari che modificano in tutto o in parte il quadro della situazione, economica o familiare, così come presentata e definita al momento dell'inoltro della domanda, è fatto obbligo al beneficiario di comunicare le modificazioni al competente ufficio comunale che apporta i necessari aggiornamenti o in sede di prima istruttoria o, qualora la prestazione sia in corso, la sospende, la fa cessare o la modifica.

Le domande relative all'assistenza scolastica devono essere presentate entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico o dalla data di iscrizione del richiedente.

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo che lo ha emesso, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta alla sua domanda.

L'organo decisionale dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Art. 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento disciplina solo gli interventi di tipo temporaneo e straordinario necessari a contrastare disagi momentanei e di lieve entità e miranti a ripristinare in breve tempo la normalità di condizioni sociali.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.